

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1932

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RACCHETTI e ROGNONI

Presentata il 23 ottobre 1969

Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Scarsa è la disponibilità di ingegneri per l'insegnamento delle materie tecniche e delle materie professionali negli istituti tecnici industriali, nautici, agrari, per geometri e negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, agrari e per attività marinare. In taluni di questi istituti gli ingegneri devono provvedere pressoché completamente alla formazione tecnica dei tecnici diplomati e degli operatori qualificati destinati all'immissione nel mondo operativo con il compito di attendere direttamente a quelle delicatissime fasi del lavoro che danno luogo al prodotto.

La produttività, cioè il rapporto tra il volume del prodotto e i mezzi impiegati per ottenerlo, primario fattore del reddito nazionale, dipende molto dalla qualità dei tecnici e degli operatori che attuano, sviluppandoli nelle parti di loro competenza, le progettazioni e i metodi generalmente predisposti dall'ingegnere.

Attualmente non esistono nella legislazione scolastica, in ordine al reclutamento, degli strumenti che attirino gli ingegneri e parti-

colarmente quelli di loro che, esercitando la professione nei vari settori del mondo operativo, in cui esprimono le tecniche più moderne a contatto con la realtà e le esigenze della pratica, hanno dimostrato di poter attuare nella scuola l'insegnamento più valido: quello cioè che al rigore scientifico unisce i criteri pratici attinti dalla esperienza, indispensabili per ottenere una formazione flessibile dei tecnici e degli operatori, adeguata al rapido evolvere del progresso tecnologico, dal quale purtroppo la scuola resta sempre più distaccata.

L'ingegnere che entra nella scuola, anche se dotato di effettive capacità, spesso l'abbandona dopo periodi più o meno brevi, causando un avvicendamento che, oltre a nuocere alla continuità didattica, determina spesso la necessità di sostituire l'ingegnere con altro tipo di tecnico laureato, o con studenti di ingegneria, o con tecnici diplomati, o con del personale autodidatta, falsando così la formazione dell'allievo.

Uno dei motivi fondamentali che inducono l'ingegnere a non entrare, o a non restare,

nella scuola è l'inadeguatezza dell'attuale sistema di classi di abilitazione e di concorso a cattedre, sia con riguardo alla forma d'esame (che troppo spesso non consente di apprezzare le capacità tecniche e didattiche pur possedute dal candidato) sia con riguardo al numero e alla durata delle prove stesse e all'impegno di rivedere ampi programmi di studio universitari, spesso non attinenti l'effettivo campo d'insegnamento e le reali esigenze della professione d'ingegnere, sia infine con riguardo ad erronee suddivisioni delle classi d'abilitazione e alla mancanza di molte classi di abilitazione, sia di materie moderne che di materie tradizionali o di materie che formano oggetto di fondamentale insegnamento da qualche decina di anni, quali, ad esempio, fra le più note: impianti elettrici e disegno, tecnologia elettromeccanica e disegno, elettronica generale ed elettronica industriale, telegrafia e telefonia, impianti chimici; senza contare che l'ingegnere meccanico, specializzazione di recente istituzione (1961), non accede legalmente agli esami di abilitazione e cattedra delle materie fondamentali e specifiche della sua specializzazione quali: meccanica, macchine e disegno, tecnologia meccanica, disegno tecnico.

Aggiungasi che il laureato in ingegneria che consegue attraverso l'esame di Stato la abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere per tutte le nove specializzazioni dell'ingegneria (civile, idraulica, trasporti, meccanica, elettrotecnica, chimica, elettronica, nucleare e aeronautica) di fatto esercita nel mondo operativo, con responsabilità civile e penale, in una o più delle suddette specializzazioni, indipendentemente da quella di laurea. Lo stesso avviene nella scuola, per cui uno stesso ingegnere è chiamato spesso a coprire gli insegnamenti più disparati, anche in qualità di pioniere, come nel caso degli insegnamenti nuovi, non infrequente nel continuo evolvere delle necessità del mondo operativo.

Ebbene, questo ingegnere, polivalente, che ha dato e dà un notevole contributo alla

scuola, non può abilitarsi né diventare di ruolo, anzi spesso, dopo 5, 10 o 20 anni di validissimo insegnamento, per l'accavallarsi di strane norme ministeriali e per la confusione imperante nell'interpretazione delle non ben definite materie tecniche e professionali, retrocede anziché avanzare nelle graduatorie o, addirittura, perde il posto.

Pertanto, sia allo scopo di rendere giustizia agli ingegneri che sono restati nella scuola, sia per riattivare quelli che pur a malincuore se ne sono andati, sia per favorire l'inserimento nella scuola degli ingegneri che agiscono nel mondo operativo, o che in esso sono disposti a mantenere contatti tecnici vivificatori, o che sarebbero capaci di orientare le pur imponenti attrezzature tecnico-scientifiche della nostra scuola verso la ricerca, si propone un nuovo sistema di reclutamento, più congeniale alla figura dell'ingegnere e più fertile agli effetti dei risultati che la scuola dell'ordine tecnico e professionale è impegnata a conseguire per aumentare la produttività e per meglio coltivare i valori umani.

Poiché è improbabile che uno studente di ingegneria pensi sin dal tempo dell'università di divenire un docente, cerchiamo di favorire la permanenza nella scuola di quelli — e sono i più — che vi capitano occasionalmente, consentendo loro di sentirsi ingegneri anche nella scuola e non separati dal mondo operativo per il quale sono diventati ingegneri.

I proponenti ritengono che il laureato in ingegneria che ha conseguito l'abilitazione alla professione d'ingegnere (polivalente); che ha dato prova di essere un buon insegnante nel giro di un biennio; che abbia frequentato un corso di didattica delle materie tecniche e professionali e superato il relativo colloquio, possa conseguire l'abilitazione all'insegnamento delle materie stesse.

Successivamente potrà accedere ad un concorso a cattedre per titoli con graduatoria nazionale ad esaurimento, in base all'esito di un'ispezione con assegnazione di punteggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I laureati in ingegneria, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, iscritti all'albo professionale per l'esercizio della professione di ingegnere, che siano o siano stati in servizio, e che dopo il conseguimento della laurea, abbiano insegnato per almeno due anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a « valente », in qualità di insegnanti non di ruolo di materie tecniche o professionali negli istituti tecnici agrari industriali per geometri e nautici o negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, agrari e per attività marinare, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, possono, a domanda, conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle materie per le quali prestano o hanno prestato servizio nei predetti istituti, in base all'esito favorevole di un colloquio diretto ad accertare le capacità didattiche.

Il colloquio di cui al precedente comma, sarà sostenuto a conclusione di un apposito corso di didattica delle materie tecniche o professionali, sul programma svolto nel corso stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione, definite le materie tecniche e quelle professionali di competenza dell'ingegnere, riordinate ed aggiornate le classi di abilitazione in base alle effettive esigenze degli insegnamenti, emanerà le norme sull'istituzione dei corsi entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.

ART. 2.

I laureati in ingegneria che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a norma del precedente articolo 1, possono, a domanda, ottenere l'immissione in ruolo in una delle cattedre di materie tecniche o professionali corrispondenti agli insegnamenti in cui risultano abilitati, previo favorevole risultato di ispezione all'esercizio dell'attività didattica, in base alla graduatoria nazionale permanente ad esaurimento di un concorso per titoli.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto ad uniformare le classi di concorso delle materie tecniche e professionali alle nuove classi di abilitazione di cui al terzo comma del precedente articolo 1.